

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i Beni Immobili che Claris Leasing concede in locazione per danni materiali e diretti.



Che cosa è assicurato?

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti dai seguenti eventi:

- ✓ incendio
- ✓ esplosione, implosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi
- ✓ fulmine
- ✓ onda sonora
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ caduta di aeromobili o di cose da essi trasportati, cadute di satelliti, cadute di meteoriti
- ✓ colpa grave dell'Assicurato
- ✓ fumo
- ✓ acqua condotta
- ✓ spese di demolizione e sgombero
- ✓ fenomeno elettrico
- ✓ eventi atmosferici
- ✓ grandine
- ✓ scioperi, sommesse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (eventi sociopolitici)
- ✓ inondazioni, alluvioni, allagamenti
- ✓ terremoto
- ✓ sovraccarico neve
- ✓ gelo
- ✓ cedimento, franamento, smottamento del terreno
- ✓ caduta di ascensori o montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti
- ✓ furto di fissi e infissi
- ✓ rigurgito di fognie

Sono, inoltre compresi:

- ✓ i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità
 - ✓ le spese di ricerca e di riparazione del guasto
 - ✓ i costi per il rimpiazzo delle lastre
 - ✓ danni da mancato godimento del fabbricato
 - ✓ le spese di salvataggio.
-
- ✓ Assimoco assicura inoltre la responsabilità civile di Claris Leasing nella sua qualità di proprietario delle cose assicurate.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i fabbricati in cui si svolgono le seguenti attività:

- ✗ produzione, lavorazione, deposito e commercio di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali
- ✗ pirotecnica
- ✗ attività petrolchimiche in genere
- ✗ sale da ballo, discoteche, night club, cinema, teatri
- ✗ stabilimenti balneari
- ✗ depositi, lavorazioni e commercio di foraggi, paglia, vimini e stramaglie
- ✗ depositi, cernite, trattamento e/o smaltimento di rifiuti
- ✗ sale giochi
- ✗ allevamenti intensivi di bestiame
- ✗ depositi intensivi (altezza impilamento superiore a 10 metri)
- ✗ negozi compro oro
- ✗ deposito o lavorazione di plastica alveolare o espansa e poliuretani espansi
- ✗ cellulosa e carta da paglia, canne ed altre materie vegetali, stracci e cartaccia

Inoltre, non sono compresi:

- ✗ fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione
- ✗ villaggi turistici
- ✗ serre / florovivaistica
- ✗ fabbricati colonici in aziende agricole
- ✗ fabbricati collabenti.



Ci sono limiti di copertura?

! Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato
- comunicare per iscritto alla società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza
- denunciare il sinistro entro 9 giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio (comprensivo di imposte di legge) alla data di effetto della copertura. Puoi corrispondere il premio mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto:

- dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente
- dalle ore 24:00 di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione.

Ogni copertura assicurativa della singola Adesione:

- deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione finanziaria salvo specifico accordo tra le Parti
- rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza e non è tacitamente rinnovabile
- termina non appena sia stata fatta l'operazione di riscatto da parte del Conducente o effettuata la vendita da parte di Claris Leasing oppure nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria.



Come posso disdire la polizza?

- in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Contraente e previo consenso della stessa a seguito di presentazione di analogo copertura per il bene locato con vincolo a favore della Società di Leasing
- dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni.

Assicurazione Danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: Polizza convenzione leasing immobiliare

Documento redatto il 29.06.2023- Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www. assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051), Capogruppo del Gruppo Assimoco.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 278.097.851	€ 107.870.685	€ 152.897.282

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 113.323.293	€ 300.576.893	265,24%	€ 50.995.482	€ 297.789.161

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno di Assimoco è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

SEZIONE DANNI ALLE COSE

Assimoco assicura immobili e/o porzioni di immobili che il Contraente concede in locazione ai propri Conducenti e rientranti nelle categorie di seguito indicate:

- ✓ fabbricati ad uso civile / commerciale: Abitazioni, uffici, studi professionali, box, autorimesse, alberghi, scuole, palestre, istituti di cura, RSA, stabilimenti termali, negozi per la vendita al dettaglio, supermercati aventi superficie non superiore a 1.000 mq, bar e ristorazione, servizi alla persona, laboratori situati in locali facenti parte di stabili prevalentemente destinati ad uso civili
- ✓ fabbricati adibiti a magazzino, deposito, attività industriali, attività artigianali

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- ✓ incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio
- ✓ fulmine
- ✓ implosione, esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi
- ✓ caduta di aeromobili o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti
- ✓ urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio
- ✓ onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche o di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi
- ✓ fuoriuscita di acqua condotta causata da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici di pertinenza esclusiva del fabbricato. Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da occlusione di impianti igienici e di riscaldamento esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
- ✓ correnti, scariche o altri fenomeni elettrici
- ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore
- ✓ grandine che colpisca serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso) e fibrocemento, manufatti in materia plastica
- ✓ terremoto
- ✓ smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno
- ✓ caduta accidentale di ascensori e montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti
- ✓ furto di fissi e infissi compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati
- ✓ eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine
- ✓ calamità naturali quali inondazione, alluvione, allagamento anche se causati da terremoto
- ✓ sovraccarico neve che provochi il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; scivolamento della neve sui tetti o dalle coperture del fabbricato
- ✓ tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio che causino incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, altri danni causati anche a mezzo di ordigni esplosivi
- ✓ gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, termici ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato purché il fabbricato sia dotato di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro
- ✓ rigurgito di sistemi di scarico o di fognature, solo se conseguenti a occlusione di impianto facente parte del fabbricato
- ✓ rottura delle lastre pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del fabbricato.

Assimoco, inoltre, garantisce le spese necessarie per:

- ✓ demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro
- ✓ ricercare e riparare il guasto in caso di fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici,

<p>igienici e termici</p> <p>✓ mancato godimento del fabbricato, a seguito di sinistro indennizzabile, per il periodo necessario al suo ripristino.</p>
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (VALIDA SOLO PER CLARIS LEASING)
<p>Assimoco tiene indenne Claris Leasing per quanto deve pagare, quale civilmente responsabile per legge, come risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e danni materiali (distruzione o danneggiamento di cose e animali) causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate.</p>

<p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p> <p>Non sono previste dal prodotto.</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p> <p>Non sono previste dal prodotto.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE DANNI ALLE COSE	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (VALIDA SOLO PER CLARIS LEASING)	
Rischi esclusi	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori di Claris Leasing e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi ✘ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con Claris Leasing, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio <p>Assimoco non paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ i danni cui debba rispondere il Conducente in dipendenza dell'uso del fabbricato assicurato e in genere derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari ✘ da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo ✘ ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto ✘ i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✘ i danni da furto

 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE DANNI ALLE COSE	
<p>Assimoco non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione ! causati da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate ! causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ! di furto, rapina, occupazione abusiva 	

- ! causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata
- ! causati da vizi e/o difetti noti al Contraente delle cose assicurate
- ! di deperimento logoramento o usura che siano una conseguenza normale dell'uso e/o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, muffa, e simili
- ! causati ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
- ! ad affreschi e statue che abbiano valore artistico
- ! legati ai cyber risk
- ! verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (VALIDA SOLO PER CLARIS LEASING)

Sono esclusi i danni materiali o non materiali, direttamente o indirettamente conseguenti, in tutto o in parte, a:

- ! manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione
- ! utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari
- ! riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche
- ! trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica)
- ! computer hacking
- ! computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.)
- ! funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari
- ! danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato)
- ! qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)
- ! violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy e successive modifiche ed integrazioni

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

- ! Inoltre, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<i>Denuncia del sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto entro i 9 giorni successivi al momento in cui ne vieni a conoscenza.</i>
	<i>Assistenza diretta / in convenzione: NON PREVISTA</i>
	<i>Gestione da parte di altre imprese: NON PREVISTA</i>
	<i>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Hai l'obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	<i>Assimoco si impegna a pagare l'indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione.</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio: <ul style="list-style-type: none"> - quando ti avvali della facoltà di recesso per sinistro - nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Sospensione	La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti che stipulano un contratto di locazione finanziaria con Claris Leasing



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione	I costi di intermediazione sono pari al 31,37% calcolati sul premio imponibile.
Costi dei PPI	Non previsti in quanto il prodotto non è abbinabile a finanziamenti

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) –in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
----------------------------------	---

	<p>e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori.</p> <p>In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p>

	<p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.</p>
Negoziazione assistita	<p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo. Questo invita l'impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.</p> <p>Una volta comunicato l'invito, l'impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto:</p> <p>a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa;</p> <p>b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia;</p> <p>c) Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa;</p> <p>d) Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Perizia contrattuale e arbitrato:</p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (<i>individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net</i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza Convenzione Leasing IMMOBILIARE

Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni immobili

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della POLIZZA
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set informativo Mod. 438 – Ed. 06/2023

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la polizza **Convenzione Leasing Immobiliare**.

La polizza Convenzione Leasing Immobiliare offre una copertura assicurativa per i beni immobiliari avuti in locazione da una società di leasing. La protegge da tutti i danni materiali e diretti, nei limiti descritti dalle condizioni di assicurazione, che i beni possono subire in caso di incendio, furto, esplosione e altri eventi assicurati.

La polizza assicura inoltre la responsabilità civile verso terzi del locatore per fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato stesso.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di **polizza** sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

PREMESSA 3**SEZIONE DANNI ALLE COSE 4**

	COSA E' SEMPRE ASSICURATO	4
	Art. 1 - Beni assicurabili	4
	Art. 2 - Rischi assicurati	4
	Art. 3 - Fumo	4
	Art. 4 - Acqua Condotta	4
	Art. 5 - Spese di ricerca e riparazione del guasto	4
	Art. 6 - Rigurgito di fogne	4
	Art. 7 - Onda Sonica	4
	Art. 8 - Urto Veicoli	5
	Art. 9 - Furto di fissi e infissi	5
	Art. 10 - Spese di demolizione e sgombero	5
	Art. 11 - Lastre	5
	Art. 12 - Eventi atmosferici	5
	Art. 13 - Gelo	6
	Art. 14 - Grandine su fragili	6
	Art. 15 - Sovraccarico neve	6
	Art. 16 - Terremoto	6
	Art. 17 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti	7
	Art. 18 - Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	7
	Art. 19 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (eventi sociopolitici)	7
	Art. 20 - Danni da fenomeno elettrico	8
	Art. 20 bis - Danni da mancato godimento del fabbricato assicurato	8
	COSA NON E' ASSICURATO	8
	Art. 21 - I beni non assicurabili	8
	LIMITI DI COPERTURA	8
	Art. 22 - I danni non assicurati	8
	Art. 23 - Cyber Clause	9
	Art. 24 - Malattie Trasmissibili	9
	Art. 25 - Riepilogo Scoperti e Franchigie/ Limiti di indennizzo	9
	DOVE VALE LA COPERTURA	11
	Art. 26 - Validità territoriale	11
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	11
	Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro	11
	Art. 28 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	11
	Art. 29 - Nomina dei periti Liquidatori	11
	Art. 30 - Compito dei Periti	12
	Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno	12
	Art. 32 - Somme assicurate	13
	Art. 33 - Conservazione delle cose assicurate – Obblighi del Contraente e del Conduttore	13
	Art. 34 - Assicurazione parziale	13
	Art. 35 - Limite massimo dell'indennizzo	13
	Art. 36 - Rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga	13
	Art. 37 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	14
	Art. 38 - Esagerazione dolosa del danno	14
	SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	15
	Premessa	15
	COSA E' SEMPRE ASSICURATO	15
	Art. 39 - Oggetto della garanzia	15

Art. 40 - Responsabilità civile per danni a terzi da spargimento d'acqua	15
Art. 40 bis - Danni da interruzione di esercizio	15
Art. 41 - Ricorso Terzi	15
Art. 42 - Massimali di garanzia	16



CHI E COSA NON E' ASSICURATO	16
Art. 43 - Delimitazione dell'assicurazione	16



LIMITI DI COPERTURA	17
Art. 44 - Cyber Clause	17
Art. 45 - Malattie Trasmissibili	17



DOVE VALE LA COPERTURA	17
Art. 46 - Validità territoriale	17



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	17
Art. 47 - Obblighi in caso di sinistro	17
Art. 48 - Rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga	18
Art. 49 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	18
Art. 50 - Gestione delle controversie - spese legali	18
Art. 51 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	18

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE **19**



OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	19
Art. 52 - Obbligo di dichiarazioni veritiere	19
Art. 53 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	19
Art. 54 - Buona Fede	19
Art. 55 - Modifiche dell'assicurazione	19
Art. 56 - Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni	19
Art. 57 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	19
Art. 58 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazioni di sanzioni	19
Art. 59 - Rinvio alle norme di legge	20
Art. 60 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Aderenti alle posizioni assicurative sottoscritte	20
Art. 61 - Colpa grave	20



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	20
Art. 62 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia	20



QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	20
Art. 63 - Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione	20



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	20
Art. 64 - Scadenza della garanzia	20
Art. 65 - Recesso in caso di sinistro	21
Art. 66 - Recesso in caso di Terremoto	21
Art. 67 - Recesso in caso di Inondazioni, alluvioni e allagamenti	21
Art. 68 - Recesso in caso di Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	21
Art. 69 - Recesso in caso di Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (Eventi Sociopolitici)	21
Art. 70 - Coassicurazione e delega	21

NORME DI CARATTERE GENERALE **23**



GLOSSARIO **25**

PREMESSA

Premesso che:

1. Claris Leasing S.p.A. esercita attività di locazione finanziaria (leasing), in forza della quale procede all'acquisto di beni immobili (in seguito, chiamati "beni") su richiesta e scelta dei propri clienti (Utilizzatori/Conduuttori) allo scopo di concedergliene l'utilizzo
2. in qualità di proprietario dei beni oggetto del contratto di leasing, Claris Leasing S.p.A. ha un interesse concreto ad assicurare tali beni contro tutti i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, nonché contro il rischio di responsabilità civile derivante dalla proprietà dei beni
3. ai sensi del contratto di leasing, gli utilizzatori si sono impegnati a procurare a Claris Leasing S.p.A. una copertura assicurativa contro i rischi di danno al bene assicurato. Peraltro, tenuto conto che ai sensi del contratto di leasing gli utilizzatori si assumono ogni rischio, anche di perimento, sui beni concessi in locazione finanziaria e che – nei confronti della società di leasing in caso di distruzione totale dei beni o loro danneggiamento tale da non giustificare economicamente il ripristino – gli stessi utilizzatori avranno l'obbligo di rendersi acquirenti del terreno, delle rovine e di ogni altro diritto ad essi relativo ad un prezzo indicato dal contratto stesso e di ogni altra somma all'uopo prevista dal contratto di leasing sottoscritto tra le parti, anche essi utilizzatori hanno un interesse ad ottenere una copertura assicurativa limitatamente all'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore assicurato del bene sia superiore al credito residuo di Claris Leasing S.p.A. in forza del contratto. In tale caso, la copertura assicurativa a beneficio dell'utilizzatore è limitata alla quota di valore assicurato del bene eccedente il credito residuo della società di leasing
4. Claris Leasing S.p.A. intende proporre, direttamente o tramite soggetti incaricati, ai soggetti clienti con i quali stipula un contratto di locazione finanziaria, una copertura assicurativa a tutela dei beni immobili oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nel Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione
5. Assimoco prende atto, pertanto, della contestuale presenza di due interessi concorrenti alla copertura assicurativa fornita dal contratto, ovvero l'interesse della società di leasing alla copertura del bene nei limiti di quanto alla stessa dovuto dal Utilizzatore/Conduuttore/Aderente in base al contratto di leasing, e l'interesse del Utilizzatore/Conduuttore/Aderente ad una piena copertura del bene assicurato, secondo le condizioni di cui al contratto, per un importo del danno indennizzabile ai termini di polizza eventualmente anche superiore rispetto agli importi di spettanza della società di leasing. Entrambi gli interessi sopra indicati risultano assicurati dalla presente polizza
6. Assimoco intende prestare tale copertura nei termini riportati nel presente Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione
7. per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile Terzi della Proprietà, si precisa che la polizza opera con riferimento alla responsabilità civile imputabile alla società di leasing, nella sua qualità di proprietaria/locatrice dei beni assicurati, per danni cagionati dai beni stessi a terzi, si prende atto che di tale responsabilità l'Utilizzatore/Conduuttore si è fatto carico attraverso il contratto di leasing mentre non è assicurata la responsabilità dell'Utilizzatore/Conduuttore per la conduzione dell'immobile locato si stipula il presente Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione.

I Conduuttori potranno aderire al presente Contratto di assicurazione Convenzione quadro ad Adesione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.

SEZIONE DANNI ALLE COSE



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura immobili e/o porzioni di immobili che il **Contraente** concede in locazione ai propri **Conduttori** e rientranti nelle categorie di seguito indicate:

- **fabbricati** ad uso civile / commerciale: abitazioni, uffici, studi professionali, box, autorimesse, alberghi, scuole, palestre, istituti di cura, RSA, stabilimenti termali, negozi per la vendita al dettaglio, supermercati aventi superficie non superiore a 1.000 mq, bar e ristorazione, servizi alla persona, laboratori situati in locali facenti parte di stabili prevalentemente destinati ad uso civili
- **fabbricati** adibiti a magazzino, deposito, attività industriali, attività artigianali.

Previo accordo con **Assimoco** è possibile anche assicurare i **centri commerciali** e supermercati con superficie superiore a 1.000 mq.

ART. 2 - RISCHI ASSICURATI

Assimoco paga i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle **cose assicurate** causati da:

1. incendio
2. implosione, esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi
3. fulmine
4. caduta di aeromobili o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti
5. sviluppo di fumi, di gas, di vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche o di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le **cose assicurate** oppure enti posti nell'ambito di m. 20 dalle stesse
6. caduta di ascensori o di montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti.

Inoltre, **Assimoco** paga:

7. i guasti causati alle **cose assicurate** per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

ART. 3 - FUMO

Assimoco paga i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

ART. 4 - ACQUA CONDOTTA

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza esclusiva del **fabbricato** assicurato.

Assimoco paga inoltre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da occlusione di impianti igienici e di riscaldamento **esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana**.

ART. 5 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Assimoco, in caso di danno da acqua condotta indennizzabile, rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta
- b) le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino di parti del **fabbricato** assicurato.

ART. 6 - RIGURGITO DI FOGNE

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati da rigurgito di sistemi di scarico o di fognature, solo se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del **fabbricato** assicurato.

ART. 7 - ONDA SONICA

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

ART. 8 - URTO VEICOLI

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati alle **cose assicurate** da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'**Assicurato** né al suo servizio.

ART. 9 - FURTO DI FISSI E INFISSI

Assimoco paga i danni di furto di fissi e infissi compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

ART. 10 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Assimoco rimborsa:

- a) le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata, fermo quanto previsto all'Art. 36
- b) le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento dei residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al DL 22/97 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto a).

La presente garanzia è prestata a "**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**".

ART. 11 - LASTRE

Assimoco indennizza i costi necessari per rimpiazzare le **lastre**, pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del **fabbricato** descritto in **polizza** distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.

Sono esclusi:

- i lucernari
- i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Le scheggiature e le rigature non sono rotture indennizzabili a termini di **polizza**.

ART. 12 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non assicurati.

Assimoco non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- mareggiata e penetrazione di acqua marina
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- gelo, neve
- cedimento o franamento del terreno
- valanghe, slavine

anche se si verificano a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle **coperture** e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti
- **lastre** in cemento-amianto a meno che i danni siano derivanti da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti e che le **lastre** siano bonificate secondo le tecniche in uso
- **lastre** in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica per effetto di

- grandine
- **lastre**

ART. 13 - GELO

Assimoco risponde dei danni materiali e diretti causati ai **fabbricati** assicurati purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, termici e altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato, causati da gelo.

Assimoco non risponde dei danni:

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture, installate all'esterno dei **fabbricati** assicurati
- ai **fabbricati** sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con un impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'**indennizzo** sarà effettuato previa detrazione di euro 500 per singolo **sinistro** e per singolo bene assicurato
- in nessun caso **Assimoco** pagherà per uno o più **sinistri** che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa, somma superiore a euro 10.000.

ART. 14 - GRANDINE SU FRAGILI

Fermo quanto disposto nell'articolo relativo agli "eventi atmosferici" (=> art. 12) **Assimoco** paga i danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- **lastre** in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso) e fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati.

ART. 15 - SOVRACCARICO NEVE

Assimoco paga:

- a) i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti dovuto a sovraccarico di neve, nonché i danni da bagnamento alle **cose assicurate** purché derivanti da crollo totale e/o parziale del **tetto** o delle pareti
- b) i danni materiali causati da scivolamento della neve sui **tetti** o comunque dalle coperture del **fabbricato** assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne, camini, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici.

Sono esclusi danni a **fabbricati** che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **tetto**, nonché a **fabbricati** in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine
- da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

ART. 16 - TERREMOTO

Assimoco paga i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di **terremoto**.

Sono esclusi i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da **terremoto**
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto

- causati da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **terremoto** sugli enti assicurati
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro, qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia si intende per singolo **sinistro** il complesso di tutti i danni causati nelle 72 ore immediatamente successive al momento in cui si è verificato un danno indennizzabile.

ART. 17 - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

Assimoco paga i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da **terremoto**.

Assimoco non paga i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati
- c) a enti mobili all'aperto.

ART. 18 - SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI DEL TERRENO

Assimoco paga i danni subiti dai beni assicurati a seguito di:

1. smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo il versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo
2. franamento, intendendosi per tale un distacco e/o scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua
3. cedimento del terreno.

Assimoco non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:

- a) eruzioni vulcaniche
- b) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo
- c) errata valutazione dei carichi statici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

ART. 19 - SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO E TERRORISMO (EVENTI SOCIOPOLITICI)

Assimoco paga:

- i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, **terrorismo** o sabotaggio
- gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **terrorismo** e sabotaggio.

Assimoco non paga i danni:

- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata
- da imbrattamento dei muri esterni del **fabbricato** assicurato
- causati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina consumati o tentati
- subiti da enti mobili posti all'aperto.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **Assimoco** non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del **sinistro** sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da **terrorismo** sono esclusi i danni causati da:

- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

ART. 20 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

Assimoco paga i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da **fenomeno elettrico** manifestatosi negli impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Assimoco non paga i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione
- dovuti a difetti noti all'**Assicurato** all'atto della stipula della **polizza** nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore
- alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, tubi catodici e alle resistenze elettriche.

La garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** e non trova adesione l'articolo 1907 c.c.

ART. 20 BIS - DANNI DA MANCATO GODIMENTO DEL FABBRICATO ASSICURATO

Assimoco paga i danni derivanti dal mancato godimento del **fabbricato** assicurato in uso al **Conduttore** e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali locati al **Conduttore** vengono compresi in garanzia per l'importo del canone di leasing.



COSA NON E' ASSICURATO

ART. 21 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura i **fabbricati** in cui si svolgono le seguenti attività:

- produzione, lavorazione, deposito e commercio di **esplosivi**, di **infiammabili** e di **merci speciali**
- pirotecnica
- attività petrolchimiche in genere
- sale da ballo, discoteche, night club, cinema, teatri
- stabilimenti balneari
- depositi, lavorazioni e commercio di foraggi, paglia, vimini e stramaglie
- depositi, cernite, trattamento e/o smaltimento di rifiuti
- sale giochi
- allevamenti intensivi di bestiame
- depositi intensivi (altezza impilamento superiore a 10 metri)
- negozi compro oro
- deposito o lavorazione di plastica alveolare o espansa e poliuretani espansi
- cellulosa e carta da paglia, canne e altre materie vegetali, stracci e cartaccia
- **fabbricati** in corso di costruzione o ristrutturazione
- villaggi turistici
- serre / florovivaistica
- **fabbricati** colonici in aziende agricole
- **fabbricati** collabenti



LIMITI DI COPERTURA

ART. 22 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non paga i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b) causati da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione

- artificiale di particelle atomiche
- d) di furto, rapina, occupazione abusiva
 - e) causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata
 - f) causati da vizi e/o difetti noti al **Contraente** delle **cose assicurate**
 - g) di deperimento logoramento o usura che siano una conseguenza normale dell'uso e/o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, muffa, e simili
 - h) causati ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere
 - i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

ART. 23 - CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie contenute nelle condizioni di **assicurazione**, rimane escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica)
- e) computer hacking
- f) **computer virus** o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.)
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato)
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy e successive modifiche e integrazioni

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

ART. 24 - MALATTIE TRASMISSIBILI

Assimoco non paga i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il **Contraente/Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

ART. 25 - RIEPILOGO SCOPERTI E FRANCHIGIE/ LIMITI DI INDENNIZZO

ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO per sinistro / anno per ogni singola adesione
4	Acqua condotta	euro 200	euro 250.000 per adesione
5	Spese ricerca e riparazione	euro 200	euro 5.000 per adesione
6	Rigurgito di fogne	euro 500	euro 10.000 per singola adesione
9	Furto fissi e infissi	euro 200	euro 5.000 per adesione euro 2.000 per sinistro
10	a) Spese di demolizione e sgombero		10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 500.000
10	b) Spese di demolizione e sgombero categoria "pericolosi"		10 % di quanto indennizzabile al punto A)

11	Lastre	10% del danno con il minimo di euro 500	euro 2.000 per singola lastra ed euro 10.000 adesione
12	Eventi atmosferici	10% del danno con il minimo di euro 500	80% somma assicurata per singola adesione con il limite di € 500.000 per impianto fotovoltaico
13	Gelo	euro 500	euro 10.000 per singola adesione
14	Grandine su fragili	euro 500	euro 20.000 per singola adesione
15	a) sovraccarico neve b) scivolamento neve	a) euro 2.500 b) euro 2.500	a) 60% della somma assicurata per singola adesione b) euro 10.000
16	Terremoto	scoperto 10 % con il minimo di euro 5.000	<ul style="list-style-type: none"> fabbricati costruiti dopo il 2008 : 60% della somma assicurata per singola adesione con il massimo di euro 3.500.000 per sinistro ed euro 10.000.000 per anno fabbricati costruiti prima del 2008 : 40% della somma assicurata per singola adesione con il massimo di euro 3.500.000 per sinistro ed euro 10.000.000 per anno
17	Inondazione, alluvione, allagamento	scoperto 10 % con il minimo di euro 5.000	70% somma assicurata per singola adesione con il massimo di euro 2.500.000 per sinistro ed euro 10.000.000 per anno
18	Cedimento, smottamento e franamento del terreno	scoperto 10 % con il minimo di euro 5.000	60% somma assicurata per singola adesione con il massimo di euro 2.500.000 per sinistro ed euro 10.000.000 per anno
19	Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo	euro 500	80% somma assicurata per singola adesione euro 10.000.000 per le garanzie terrorismo e sabotaggio per sinistro e per anno
20	Fenomeno elettrico	10% del danno con il minimo di euro 150 e il massimo di euro 500	euro 15.000 per singola adesione
20 bis	Danni da mancato godimento del fabbricato assicurato	2 mesi di canone	5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 25.000

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLO SCOPERTO:**Somma assicurata/Massimale: € 100.000,00****Danno: € 20.000,00****Scoperto 10% con il minimo di € 2000,00****Indennizzo: € 20.000,00 - 10% del danno = € 18.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).****Somma assicurata/Massimale: € 100.000,00****Danno: € 10.000,00****Scoperto 10% con il minimo di € 2000,00****Indennizzo: € 10.000,00 - € 2000,00 = € 8000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore**

al minimo non indennizzabile).

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 26 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'**assicurazione** è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 27 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** il **Conduttore** deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di **Assimoco** prima della riparazione; le relative spese sono a carico di **Assimoco** secondo quanto previsto dalla legge
- b) darne avviso a Claris Leasing entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza
- c) in caso di furto o rapina o di **sinistro** presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del **sinistro** e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa a **Claris Leasing**
- d) conservare le tracce e i residui del **sinistro** fino all'ispezione del danno da parte del Perito incaricato da **Assimoco** – salvo diverso accordo con il perito medesimo - senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 28 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per il **Conduttore**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Anche nelle ipotesi in cui anche il **Conduttore** risulti essere l'**Assicurato**, Claris Leasing è unico soggetto titolato a esercitare le azioni, le ragioni e i diritti previsti dalle condizioni di **assicurazione** in forza di mandato irrevocabile, gratuito, conferito dal **Conduttore** a Claris Leasing.

Fermo in ogni caso l'impegno di **Assimoco** a prestare piena copertura dei beni assicurati secondo i criteri di quantificazione del danno stabiliti dalle condizioni di **assicurazione**, l'**indennizzo** dovrà essere offerto al **Contraente/Locatore** Claris Leasing.

In fase di liquidazione dell'**indennizzo**, Claris Leasing si impegna a liberare a favore dell'Utilizzatore/**Conduttore/Aderente**:

1. in caso di perdita totale, la parte di **indennizzo** ricevuta e liquidata da **Assimoco** nei limiti di quanto essa ecceda l'importo dovuto al **Contraente/Locatore** dallo stesso Utilizzatore/**Conduttore/Aderente**, calcolato secondo i criteri stabiliti dal **Contratto di Riferimento**
2. in caso di danno riparabile, la parte di **indennizzo** corrispondente al costo delle riparazioni, previa presentazione di fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento degli stessi da parte dell'Utilizzatore/**Conduttore/Aderente**

precisando che in ogni caso Claris Leasing risulta impegnata esclusivamente entro i limiti di quanto riconosciuto da **Assimoco** a titolo di **indennizzo** assicurativo.

ART. 29 - NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Ottenute le dichiarazioni di cui all'art. 27, la liquidazione del danno avviene mediante accordo diretto tra Il **Contraente** e **Assimoco**, oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati rispettivamente da **Assimoco** e dal **Contraente**, con apposito atto.

Per il caso in cui i Periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle

operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non abbia provveduto alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il **sinistro** è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti e i loro delegati. A richiesta di una delle Parti, il Terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il **sinistro**. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono per metà a carico dell'**Assicurato** che conferisce ad **Assimoco** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.

ART. 30 - COMPITO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e il **Conduttore** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**
3. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero **fabbricato**
4. stimare il valore del **fabbricato** al momento del **sinistro** applicando alla stima di cui al precedente punto 3 un deprezzamento in relazione al grado di vetustà allo stato di conservazione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** e uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 31 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO FABBRICATI

La determinazione del danno indennizzabile viene eseguita stimando:

- a) la spesa necessaria al momento del **sinistro**, per l'integrale ricostruzione a nuovo del **fabbricato**, escludendo il solo valore dell'area
- b) la spesa necessaria al momento del **sinistro** per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate
- c) il valore ricavabile dei residui

L'ammontare del danno viene determinato in base alla stima di cui al punto b), diminuita del valore dei residui di cui al punto c), con il massimo per ogni singolo **fabbricato** del valore assicurato del **fabbricato** stesso al momento del **sinistro**.

L'**Assicurato** acquista il diritto al pagamento dell'intero **indennizzo** solo in caso di riparazione o ricostruzione del **fabbricato** stesso; se ciò non avviene **Assimoco** limita l'**indennizzo** al valore del **fabbricato** al momento del **sinistro** al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ogni altra circostanza concomitante.

La riparazione o ricostruzione devono avvenire entro due anni, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del **sinistro**.

LASTRE

Per i danni di rottura delle **lastre** si stimano il costo del rimpiazzo e il valore degli eventuali recuperi; l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il costo di rimpiazzo delle **lastre** e il valore dei recuperi. Dall'**indennizzo** così calcolato va detratta la **franchigia** fissata in **polizza**. I costi di eventuali ricostruzioni provvisorie a seguito di **sinistro** indennizzabile sono a carico di **Assimoco**

sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definite e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

Per ogni singola cosa assicurata l'ammontare massimo dell'**indennizzo** per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa non può mai eccedere la relativa somma assicurata.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante la clausola relativa all'**assicurazione** parziale (=> art. 34).

ART. 32 - SOMME ASSICURATE

La somma assicurata deve corrispondere alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del **fabbricato** assicurato, escludendo il valore dell'area, all'atto della stipula del relativo contratto di locazione finanziaria e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle **lastre**. Se l'**assicurazione** è stipulata sopra singole porzioni di **fabbricato** in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

ART. 33 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DEL CONDUTTORE

Le **cose assicurate** devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. In ogni caso di aggravamento di **rischio**, **Assimoco**, con lettera raccomandata, può risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'**assicurazione** gli immobili cui l'aggravamento si riferisce, salvo che il **Contraente**, su richiesta di **Assimoco**, non riporti il **rischio** allo stato normale.

Il **Contraente** si impegna a concedere a **Assimoco** il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse.

Il **Contraente** e il **Conduttore** si obbligano a permettere in qualsiasi momento a incaricati di **Assimoco** di visitare le **cose assicurate** e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 34 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte ai sensi dell'articolo Determinazione dell'ammontare del danno (=> art. 31) risulta che i valori di ricostruzione del **fabbricato** escluso il valore dell'area o di rimpiazzo delle **lastre**, eccedevano al momento del **sinistro** le somme rispettivamente assicurate, **Assimoco** paga il danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime. Se dalle stime risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del **sinistro** le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

ART. 35 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C., per nessun motivo **Assimoco** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 36 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E AL DIRITTO DI SURROGA

Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, verso:

1. le persone delle quali l'**Assicurato** e/o il **Contraente** deve rispondere a norma di legge
2. le Società controllanti, controllate, consociate e collegate
3. i fornitori e i clienti
4. il **Conduttore/Aderente/Utilizzatore** in tutte le ipotesi in cui questo non rivesta il ruolo di **Assicurato**.
5. Il sub-conduttore in tutti i casi in cui sia assicurata la sub-conduzione.

purché il **Contraente** o l'**Assicurato** stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surroga consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.

ART. 37 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione:

- paga l'**indennizzo**
- comunica i motivi per cui l'**indennizzo** non può essere pagato.

Assimoco procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Nel caso di danno parziale la liquidazione potrà essere effettuata da **Assimoco** direttamente a Claris Leasing, salva diversa indicazione da parte di quest'ultima.

ART. 38 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando il Contraente, il Conducente o l'Aderente dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

PREMESSA

Per questa sezione si intende per **Assicurato** esclusivamente Claris Leasing, soggetto proprietario dei **fabbricati** assicurati.



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

ART. 39 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Assimoco si obbliga a tenere indenne Claris Leasing di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle **cose assicurate**, involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi **in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati**.

L'**assicurazione** comprende:

- i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del **fabbricato** assicurato, anche se tenuti a giardino, a parco e relative strade private, comprese attrezzature per giochi con esclusione di: giostre azionate a motore, attrezzature sportive, capannoni pressostatici e simili.
- la responsabilità conseguente all'esistenza di piante nel parco annesso **con l'esclusione dei danni derivanti da operazioni di potatura e/o abbattimento delle stesse**.

La garanzia copre anche:

- la responsabilità civile derivante al **Contraente**, nella sua qualità di proprietario in caso di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti i **fabbricati** assicurati ed eseguiti dal **Conduttore** o da terzi.
- la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per le somme che questi sia tenuto a pagare per i danni involontariamente causati a terzi a seguito di caduta di neve dai **fabbricati**.

ART. 40 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Assimoco si obbliga, sino alla concorrenza di euro 516.000 a tenere indenne l'**Assicurato** delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento installati nel **fabbricato** assicurato.

Resta esclusa la responsabilità per i danni a persone o a cose causate unicamente da umidità, stitlicidio e in genere insalubrità dei locali.

ART. 40 BIS - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

L'**assicurazione** comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni – parziali o totali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **fino alla concorrenza di euro 200.000**.

ART. 41 - RICORSO TERZI

Assimoco si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato**, **entro i limiti del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti causati alle cose di terzi da **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**.

L'**assicurazione** è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il **sinistro**, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il **sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa

grave del **Contraente/Assicurato** e/o **Conduttore**.

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- a cose che il **Contraente/Assicurato** e/o il **Conduttore** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del **Contraente/Assicurato** e/o **Conduttore** e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini del **Contraente/Assicurato** se **Conduttore** e/o il **Conduttore**;
- b) quando il **Contraente/Assicurato** se **Conduttore** e/o **Conduttore** non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c) le Società le quali rispetto al **Contraente/Assicurato** se **Conduttore** e/o il **Conduttore**, che non siano una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

Il **Contraente/Assicurato** e/o **Conduttore** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del **Contraente/Assicurato**. Il **Contraente/Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice civile.

ART. 42 - MASSIMALI DI GARANZIA

La presente Sezione è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000.000 per sinistro e per anno con i seguenti sotto limiti:

- euro 3.000.000 per immobile assicurato;
- euro 516.000 per i danni da spargimento d'acqua.

Per i danni a cose è operante una franchigia fissa di euro 250 per sinistro.



CHI E COSA NON E'
ASSICURATO

ART. 43 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

1. il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori di Claris Leasing e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi
2. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con Claris Leasing, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio

Assimoco non paga:

- a) i danni cui debba rispondere il **Conduttore** in dipendenza dell'uso del **fabbricato** assicurato e in genere derivanti dall'esercizio, nei **fabbricati** descritti in **polizza**, da parte dell'**Assicurato** o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'**Assicurato**, degli inquilini o condomini e loro familiari
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo
- c) ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto
- d) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- e) i danni da furto



LIMITI DI COPERTURA

ART. 44 - CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie contenute nelle condizioni di **Assicurazione**, rimane escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica)
- e) computer hacking
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.)
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato)
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy e successive modifiche ed integrazioni

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

ART. 45 - MALATTIE TRASMISSIBILI

Assimoco non paga i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il **Contraente/Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

DOVE VALE LA
COPERTURA**ART. 46 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'**assicurazione** è valida nel territorio della Repubblica Italiana dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**ART. 47 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro Claris Leasing deve:

- a) darne tempestivo avviso, preceduto da raccomandata o posta elettronica certificata (Pec) o per il tramite di posta elettronica anche non certificata per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza** o a **Assimoco** entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del **sinistro**
- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, nell'eventualità in cui **Assimoco** lo richiedesse, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Il **Conduttore** è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri

obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese decade dai diritti del contratto.

ART. 48 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E AL DIRITTO DI SURROGA

Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, verso:

1. le persone delle quali l'**Assicurato** e/o il **Contraente** deve rispondere a norma di legge
2. le Società controllanti, controllate, consociate e collegate
3. i fornitori ed i clienti
4. il **Conduttore/Aderente/Utilizzatore** in tutte le ipotesi in cui questo non rivesta il ruolo di **Assicurato**
5. il Sub-conduttore in tutti i casi in cui sia assicurata la sub-locazione conduzione

purché il **Contraente** o l'**Assicurato** stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

ART. 49 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per il **Conduttore**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Nelle ipotesi in cui anche il **Conduttore** risulti essere l'**Assicurato**, Claris Leasing è unico soggetto titolato ad esercitare le azioni, le ragioni ed i diritti previsti dalle condizioni di **assicurazione** in forza di mandato irrevocabile, gratuito, conferito dal **Conduttore** a Claris Leasing.

ART. 50 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

Assimoco assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome di Claris Leasing, designando, previa intesa con la stessa, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro Claris Leasing nel limite di un importo pari ad un di 1/4 del massimale stabilito in **polizza**, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assimoco** Spa e Claris Leasing, in proporzione al rispettivo interesse.

Assimoco non risponde di multe e ammende né di spese di giustizia penale.

ART. 51 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Conduttore è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui all'articolo "Obblighi dell'**Assicurato** in caso **sinistro**" (=> art. 47); ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al **risarcimento**.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

ART. 52 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi da assicurare (=> artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).

Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione**.

ART. 53 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successivi alla comunicazione del **Contraente**, dell'**Aderente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'eventuale aggravamento del **rischio** mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati da **Assimoco** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la cessazione dell'**assicurazione**. L'omissione in buona fede da parte dell'**Assicurato**, dell'**Aderente** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non pregiudicano il diritto all'integrale **indennizzo** dei danni.

ART. 54 - BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** di una circostanza eventualmente aggravante il **rischio**, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della **polizza** o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al **risarcimento** dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'**Assicurato** avrà l'obbligo di corrispondere ad **Assimoco** il maggior **premio** proporzionale al maggior **rischio** che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 55 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

ART. 56 - COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di **sinistro**, il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Se il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** omette dolosamente la comunicazione di cui sopra, **Assimoco** non è tenuta a corrispondere l'**indennizzo**.

In caso di **sinistro**, il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, può chiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

ART. 57 - GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative alla presente **assicurazione** sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il foro di Treviso.

ART. 58 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONI DI SANZIONI

La **polizza** non opera se garantire la copertura, pagare un **sinistro** o fornire qualsiasi prestazione può esporre **Assimoco** anche solo al **rischio** di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che **Assimoco** deve rispettare.

ART. 59 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiana.

ART. 60 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – ACCESSO DEGLI ADERENTI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE SOTTOSCRITTE

Il **Contraente** si obbliga a consegnare ai **Conduttori/Aderenti**, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni di **Assicurazione**.

Ai **Conduttori/Aderenti** è consentito, collegandosi al sito internet di **Assimoco**, entrare nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

ART. 61 - COLPA GRAVE

Assimoco risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prevista la garanzia determinati da colpa grave del **Contraente/Assicurato** e/o del **Conduttore**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge.

**QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO**

ART. 62 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il **premio** viene versato a **Assimoco** dal **Contraente**. Il **Conduttore/Aderente** versa al **Contraente** la quota di **premio** che viene corrisposta unitamente ai canoni di locazione mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di **premio** successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del **premio**, **Assimoco** ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE**

ART. 63 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** relativa alla singola Adesione ha effetto:

- dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il **Contraente**
- dalle ore 24:00 di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione.

Ogni copertura assicurativa della singola Adesione:

1. deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo **contratto di riferimento** salvo specifico accordo tra le Parti
2. rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza e non è tacitamente rinnovabile
3. termina non appena sia stata fatta l'operazione di riscatto da parte del **Conduttore** o effettuata la vendita da parte di Claris Leasing oppure negli altri casi indicati del successivo art. 64.

**COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE**

ART. 64 - SCADENZA DELLA GARANZIA

Nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo, compreso il caso di inadempienza del **Conduttore**, il **Contraente** può recedere dalla copertura del bene assicurato, restando convenuto che il **Contraente** sopporta l'onere del **premio** annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.

Nei suddetti casi, **Assimoco** rimborsa la parte di **premio** - eventualmente già incassata - relativa al periodo di **rischio** non corso, al netto delle imposte. Il recesso da parte del **Contraente** in riferimento alla singola Adesione libera altresì il **Conduttore/Aderente** dal pagamento dei premi relative alle rate successive alla data di cessazione della copertura assicurativa.

Ciascun **Aderente** ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto alla **Contraente** e previo consenso della stessa a seguito di presentazione di analoga copertura per il bene locato con vincolo a favore della Società di Leasing, secondo quanto previsto dal **Contratto di Riferimento**.

ART. 65 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, **Assimoco** o il singolo **Aderente** possono recedere dalla singola Adesione colpita da **sinistro** con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata.

Trascorsi quindici giorni dalla data di efficacia del recesso **Assimoco** mette a disposizione del **Contraente** l'eventuale rateo di **premio** imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del **premio** secondo quanto previsto dal contratto.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

ART. 66 - RECESSO IN CASO DI TERREMOTO

Assimoco e l'**Assicurato** hanno la facoltà di recedere dalla garanzia **terremoto** (=> art. 16) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di **Assimoco**, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del **Contraente** il rateo di **premio** imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 67 - RECESSO IN CASO DI INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

Assimoco e l'**Assicurato** hanno la facoltà di recedere dalla garanzia **Inondazioni, alluvioni e allagamenti** (=> art. 17) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di **Assimoco**, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del **Contraente** il rateo di **premio** imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 68 - RECESSO IN CASO DI SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI DEL TERRENO

Assimoco e l'**Assicurato** hanno la facoltà di recedere dalla garanzia **Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno** (=> art. 18) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di **Assimoco**, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del **Contraente** il rateo di **premio** imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 69 - RECESSO IN CASO DI SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO E TERRORISMO (EVENTI SOCIOPOLITICI)

Assimoco e l'**Assicurato** hanno la facoltà di recedere dalla garanzia **Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo** (eventi sociopolitici) (=> art. 19) mediante lettera raccomandata e con preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte di **Assimoco**, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del **Contraente** il rateo di **premio** imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 70 - COASSICURAZIONE E DELEGA**RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E INCARICO**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in seguito indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta,

devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa **Assimoco** incaricata dal Contraente, a tale scopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'**assicurazione**.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il **Contraente** e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Compagnia	QUOTA	Ripartizione premio
Assimoco		3 (*)
Assimoco	50	48,5%
R + V VERSICHERUNG	50	48,5%
Totali	100%	100%

(*) All'impresa incaricata è corrisposta direttamente dal contraente la quota di **premio** corrispondente al ristoro (più le imposte); tale ammontare viene determinato applicando una percentuale forfettaria del 3% al **premio** netto totale. La restante parte del **premio** (ossia il totale del **premio** dedotta la quota corrispondente al ristoro) è suddivisa tra le Coassicuratrici (incluse la società incaricata) sulla base della percentuale di **rischio** assunta da ciascuna.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il

contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

ASSICURATO	<p>Gli Assicurati sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero Claris Leasing S.p.A. che è anche Contraente della Polizza Convenzione (in breve "Claris" o "Claris Leasing")2. Il Conduttore/Aderente:<ol style="list-style-type: none">a. in quanto titolare di un interesse all'assicurazione nell'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore del bene - calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente contratto - sia superiore al credito di Claris Leasing in forza del contratto di locazione finanziaria, e solo per la quota eccedente tale importob. in considerazione della rinuncia da parte di Assimoco all'azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI).
BENEFICIARIO	Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza, cioè Claris Leasing, salvo il dovere di retrocessione di quest'ultima verso il Conduttore/Aderente della quota di indennizzo eccedente il credito di Claris Leasing in forza del contratto di locazione finanziaria limitatamente all'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore del bene - calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente contratto - sia superiore a tale credito.
CENTRO COMMERCIALE	Si definisce centro commerciale un complesso edilizio omogeneo appositamente progettato e costruito per ospitare numerose attività commerciali: punti vendita della grande distribuzione organizzata, negozi specializzati al dettaglio, all'ingrosso o temporanei, catene commerciali in franchising, cinema, ristoranti, banche e altri servizi alla persona come parrucchieri, palestre e altro
COMPUTER VIRUS	<p>E' un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:</p> <ul style="list-style-type: none">- modifica dei programmi software- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
CONDUTTORE/ADERENTE	Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.
CONTRAENTE/LOCATORE	Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva ovvero Claris Leasing.
CONTRATTO DI RIFERIMENTO	Il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Locatore e il Conduttore
COSE ASSICURATE	Si intende il fabbricato descritto e di proprietà del Contraente, oggetto del relativo contratto di locazione finanziaria stipulato fra il Locatore ed il Conduttore.
ESPLODENTI	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ol style="list-style-type: none">a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosioneb) per azione meccanica o termica esplodono

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche o integrazioni.

FABBRICATI

Nel caso di locazione dell'intero stabile: l'intera costruzione edile compresa recinzione e dipendenze (centrale termica, box, e simili) costruita negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi, infissi, opere di fondazione interrata, compresi altresì gli impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di allarme, di condizionamento, riscaldamento e fotovoltaici (purché questi ultimi siano già installati sul fabbricato al momento della decorrenza del contratto di riferimento), le scale mobili e le antenne radiotelevisive centralizzate come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, ivi comprese: tappezzerie, tinteggiature, parquet, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, lastre di cristallo, vetro.

Nel caso di locazione limitata a frazione dello stabile: l'intera parte della costruzione edile, come sopra definita, di proprietà del Locatore come risultante dal relativo atto d'acquisto, comprese le relative quote delle parti costituenti proprietà comune o condominiale.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA

L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che Assimoco non indennizza.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da ASSIMOCO in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V, nonché successive modifiche o integrazioni.

LASTRE

Lastre di cristallo, e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Sono comprese le lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza dell'azienda, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono comprese anche le lastre facenti parte di pannelli solari termici.

Sono escluse le lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.

MERCI SPECIALI

- celluloidi (grezza ed oggetti di)
- espansi
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa
- materie plastiche espanse o alveolari
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

POLIZZA Documento che comprova l'esistenza del contratto. Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO La somma dovuta dal Contraente a Assimoco a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventualmente oneri di legge.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'adesione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile

RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO La quota in percentuale che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che Assimoco Spa non indennizza.

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

TERREMOTO sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene

TERRORISMO Qualsiasi azione intenzionalmente attuata o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

TETTO - COPERTURA - SOLAI Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

